

N.° 914.



VITTORIO EMANUELE II

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,

DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC.,

PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

I.

Disposizioni generali.

Art. 1.

È ordinata una catastazione generale ed uniforme delle provincie di terraferma.

Art. 2.

Essa avrà per oggetto:

1.° L'accertamento dei beni stabili enunciati negli articoli 399 e 403 del Codice civile (salve le modificazioni di cui all'art. 15 della presente legge) e la ricognizione dei loro possessori e delle rispettive loro qualità e destinazioni;

2. § La determinazione della rendita netta dei medesimi per servire di base allo stanziamento ed all'applicazione dell'imposta prediale.

II.

Accertamento dei beni stabili.

Art. 3.

L'accertamento dei beni stabili si eseguirà mediante la misura parcellare di ciascuno di essi e mediante la intestazione dei loro possessori e la indicazione della loro qualità e destinazione.

Art. 4.

La misura sarà eseguita a norma dei principii della scienza applicati secondo i più opportuni metodi dell'arte.

Le reti trigonometriche occorrenti pel rilevamento parcellario saranno appoggiate ad una base mediante la misura diretta e colla tolleranza di 0,25 per ogni e 1000 metri. Esse verranno poi collegate coi punti trigonometrici che si trovassero già fissati dal Corpo di Stato Maggiore Generale, colla tolleranza di 1 per ogni 1000.

L'orientamento di tali reti sarà desunto dai dati risultanti dalle operazioni

del detto Real Corpo.

In mancanza di tali dati si provvederà mediante osservazioni dirette colla tolleranza di 5 minuti sessagesimali.

Le quote numeriche rilevate sul terreno saranno conservate in appositi registri catastali.

I punti trigonometrici comunali saranno conservati sul terreno.

Saranno raccolti sul terreno i dati occorrenti per e la livellazione trigonometrica delle reti comunali.

Art. 5.

Ogni comune sarà misurato separatamente e rappresentato con tutti i suoi particolari in apposita mappa.

Art. 6.

Alla misura parcellare si farà precedere la delimitazione dei confini territoriali in confronto ed in contraddittorio dei comuni limitrofi.

Le contestazioni che insorgessero sui confini territoriali non sospenderanno il corso dell'operazione censuaria le operazioni del catasto non pregiudicano i diritti territoriali dei comuni.

Le parti dei comuni che confinano cogli Stati esteri saranno, occorrendo, delimitate colle norme vigenti per siffatti confini.

Art. 7.

Le porzioni di terreno inchiuso da ogni parte in un comune ed amministrato da un altro saranno di diritto riunite al comune nel cui territorio si trovano.

Art. 8.

Dietro la misura parcellare si esprimeranno rispettivamente sulla mappa e sui libri censuarii la situazione, la configurazione, la qualità e la superficie di 1 ciascun fabbricato e di ciascun appezzamento di terra.

Art. 9.

Si riterrà come appezzamento di terra quella determinata porzione di essa che è situata nello stesso comune, che appartiene allo stesso possessore, alla medesima classe, ed ha una medesima qualità di coltura.

Sarà considerato come appezzamento di fabbricato quella determinata parte di esso, la quale essendo posta nello stesso comune ed appartenendo allo stesso possessore, ha una medesima destinazione.

Art. 10.

Ciascun appezzamento di terra o di fabbricato sarà intestato nei libri censuarii a chi ne ha la proprietà od il possesso e godimento a nome proprio.

L'intestazione censuaria non pregiudica il titolo prevalente di proprietà.

Art. 11.

Le norme ulteriori per la misura e per la formazione delle mappe e dei relativi libri censuarii, non che per l'intestazione dei possessori saranno stabilite con apposito regolamento da approvarsi con decreto reale.

Artt. 12-42.

- *omissis* -

Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dat. a Torino il 4 giugno 1855.

VITTORIO EMANUELE

V.° Il Guardasilli
DEFORESTA.

C. CAVOUR